

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

STATUTO
GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO



ART. 1 - Costituzione - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di Volontariato non riconosciuta denominata:

“GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO”

Organizzazione di Volontariato ODV

L'Associazione di volontariato si ispira a principi del volontariato, non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, opera nell'ambito territoriale locale, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale in San Michele in Bosco di Marcaria (MN), Via Oglio n. 123 presso l'oratorio “Don Bosco”.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato c, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di volontariato, nonché Ente del Terzo Settore, di seguito definita semplicemente “Associazione”, è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità e nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale, del Codice civile e della vigente normativa in materia.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - Finalità e Attività

L'Associazione allo scopo di tramandare e diffondere le tradizioni culturali locali, di promuovere lo spirito di amicizia e di solidarietà nella comunità in cui opera, nelle comunità limitrofe e verso chiunque altro, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, quali l'organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività, prevalentemente in favore di terzi:

- a) dare ampio sviluppo ad attività che favoriscano la conservazione e la promozione delle tradizioni culturali locali e la cultura del volontariato e della solidarietà;

Don Bosco

Volontariato

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

- b) organizzare e gestire manifestazioni di carattere culturale, artistico e ricreativo, finanche tramite l'organizzazione, tra gli altri, di palii, giochi e competizioni sportive volte all'aggregazione e alla solidarietà;
- c) assistere tutta la comunità in cui opera in tutto ciò che possa portare giovamento dal punto di vista morale, sociale, culturale ed artistico.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, che possano rendersi necessarie per la realizzazione degli scopi statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 5 - Requisiti e ammissione dei soci

L'Associazione si ispira ai supremi valori di democrazia, libertà, solidarietà ed uguaglianza senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, censo, opinione, appartenenza politica. Possono essere e divenire soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici e tutte le persone, che condividendone le finalità e gli scopi associativi, intendano impegnarsi per la realizzazione delle attività necessarie al loro raggiungimento, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

L'ammissione dei soci è libera. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Potranno aderire all'Associazione altre Associazioni o Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, aventi scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - Diritto e doveri degli associati

René Alu

Pag. 2 di 9

Vallini

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di controllarne l'andamento; di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di prendere atto dell'ordine del giorno delle stesse; di essere eletti alle cariche sociali e di eleggere gli organi sociali; di esaminare i libri sociali e di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi del Codice del terzo settore.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti ed il dovere di versare, se prevista, la quota associativa il cui importo e le modalità e i termini di versamento sono stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

ART. 7 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, se rientrano nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione e se autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio può venir meno in caso di morte dell'associato o per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni o recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per delibera di esclusione dell'assemblea per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata ed adeguatamente comunicata all'associato.

L'associato oggetto di esclusione ha diritto al contraddittorio avanti al Consiglio direttivo. L'associato, contro l'esclusione, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il Consiglio direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei soci.

ART. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) l'Organo di revisione legale dei conti, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge e ai limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/17;
- f) il Segretario generale;
- g) il Tesoriere;

Mon. Alusi

Volterra

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci dell'Associazione iscritti nel Libro degli associati ed in regola col versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare/consegnare a mano/affiggere nei locali della sede dell'associazione ed in almeno due esercizi pubblici del paese, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente: la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- b) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea

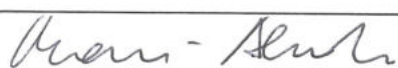
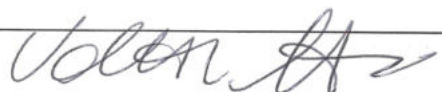
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di sua competenza;
- b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- c) eleggere o revocare i membri degli organi sociali: del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, i membri dell'Organo di revisori legale dei conti, il Segretario generale ed il Tesoriere;
- d) deliberare sull'esclusione degli associati;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in sede straordinaria viene convocata per deliberare:

- a) sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

ART. 12 - Assemblea: modalità di svolgimento

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti. Ogni socio dell'Associazione ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e se fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questo da segretario. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri, il Tesoriere e gli altri amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

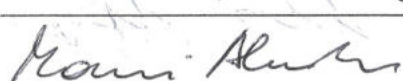
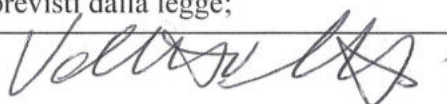
L'Assemblea in sede straordinaria nel caso debba deliberare in merito:

- alla modifica dello statuto dell'Associazione, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- allo scioglimento e conseguente liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, delibera sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato; compie gli atti di ordinaria amministrazione ed è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione, in particolare ha il compito, tra gli altri, di:

- a) amministrare l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive e le delibere dell'Assemblea;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione all'Assemblea e tutti gli elementi utili alla stessa per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, infine curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

- c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- d) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza e la revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- e) accogliere o rigettare le domande per l'ammissione di nuovi soci;
- f) svolgere gli atti di straordinaria amministrazione che, per legge, non siano di pertinenza esclusiva dell'Assemblea;
- g) occuparsi degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- h) di redigere l'eventuale regolamento interno.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è formato da 5 a 17 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria tra le persone fisiche associate. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento, di uno o più dei suoi membri, purché siano meno della metà, agli amministratori cessati subentrano i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante o in mancanza deve essere convocata con la massima urgenza l'Assemblea che procede alla nomina dei nuovi membri ad integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del Consiglio direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

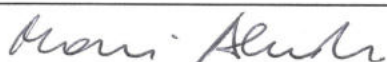
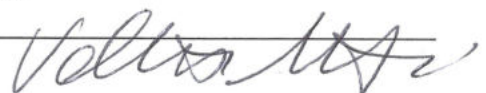
In merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 16 - Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedono tre componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario generale ed il Tesoriere. In assenza del Segretario, le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali si è ritenuto opportuno e conveniente dare pubblicità.

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

ART. 17 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti; esso rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea; al termine del mandato può essere riconfermato.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, in particolare sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso il Presidente sia impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 18 - Organo di controllo e Organo di revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, ossia allo stato attuale quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Segretario generale e Tesoriere

Il Segretario generale ed il Tesoriere sono scelti tra gli associati e vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, durano in carica quanto il Consiglio direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea; al termine del mandato potranno essere riconfermati. Il Segretario ed il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Segretario cura il disbrigo degli affari amministrativi

Man. Alun

[Signature]

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

ordinari, quando presente redige i verbali delle Assemblee e la documentazione delle riunioni del Consiglio direttivo. Il Tesoriere cura l'istruttoria di tutte le pratiche di carattere finanziario, gestisce la documentazione di spesa e predispone i rendiconti da sottoporre al Consiglio direttivo al fine della predisposizione dei Bilanci oggetto di deliberazione dell'Assemblea.

ART. 20 - Finanze e patrimonio

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da beni mobili, beni mobili registrati ed immobili, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; tali beni quando in possesso dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ART. 21 - Destinazione del patrimonio sociale e divieto di distribuzione degli utili

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività istituzionali e diverse ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22 - Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio di esercizio dell'Associazione viene redatto, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, annualmente e decorre dal primo gennaio di ogni anno; esso deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo, dell'esercizio precedente, e del Bilancio preventivo, del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Il Bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Libri dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Man. Alur.

Volontari

STATUTO GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, quando il Runts sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile, alle altre norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26 - Norma transitoria

I titolari delle cariche sociali mantengono l'incarico, salvo dimissioni o altro personale impedimento, fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

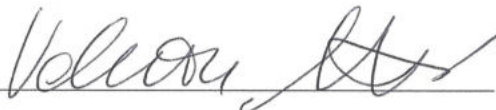
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto, approvato e sottoscritto

San Michele in Bosco di Marcaria, lì 26/10/2022

Il Presidente 

Il Segretario 

3 2418 04/11/2022

0,00 **TNH22L002418000EE**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



IL FUNZIONARIO
[Handwritten signature]



**GRUPPO GIOVANI DI SAN MICHELE IN BOSCO "ODV"**

Via Oglio n. 123 c/o oratorio "Don Bosco"

46010 – San Michele in Bosco (Mantova)

--- *** ---

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

--- *** ---

Reg. Trib. di Mantova al n. 2418/3
 456 T bollo €
 109 T ver. €
 €
 109 T loc. €
 731 T int. €
 104 T Ter. €
 649 T Tras. €
 737 Cat. €
 Totale € 325

In data 26/10/2022 alle ore 21:00 in San Michele in Bosco di Marcaria (MN) Via Oglio n. 123, presso l'oratorio "Don Bosco", regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Gruppo Giovani di San Michele in Bosco ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto: adeguamento alle nuove disposizioni del CTS attraverso comunicazione formale dell'Ufficio RUNTS del territorio di Mantova, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Mazzoni Alessandro il quale chiama alla funzione di Segretario la Sig.ra Valentina Nicoletti.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e constatato che sono presenti n. 45 soci su un totale di 68 soci aventi diritto di voto, dichiara che l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo è stato obbligato a seguito di comunicazione ufficiale dell'ufficio RUNTS di Mantova ad indire l'Assemblea Ordinaria per modificare lo Statuto e che tali modifiche rispondono alle segnalazioni contenute nella comunicazione ricevuta dall'Associazione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, evidenziando le differenze e gli inserimenti delle nuove clausole e modifiche necessarie ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020 come da comunicazione dell'ufficio Runts del territorio di Mantova.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, si sottolinea che la registrazione non comporta nessun onere economico per l'Associazione in conformità a quanto dettato dal Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017 e a seguito dell'imposizione delle modifiche ai sensi di Legge.

Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede legale dell'Associazione sita in via Oglio n. 123, San Michele in Bosco, Marcaria (MN).

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:40 previa stesura, lettura e approvazione del presente Verbale.

San Michele in Bosco di Marcaria (MN), li 26/10/2022

Il Presidente 

Il Segretario 